



COMUNE DI TRIGOLO

CORPO INTERCOMUNALE POLIZIA LOCALE

Piazza Europa n. 3

vigili@comune.offanengo.cr.it

polizialocale.offanengo@pec.regione.lombardia.it



ORDINANZA PER L'APPOSIZIONE DI SEGNALETICA STRADALE

Reg Ord. n. 02/2022

IL SINDACO

- ❖ Considerato che in Via Roma, nel tratto compreso tra Via Canevari e Via Sasso, vige un divieto di transito ai veicoli di mcpc superiore a 3,5 ton, eccetto veicoli autorizzati al carico/scarico e ai residenti;
- ❖ Considerato che in Via Roma, tratto di strada compreso tra Via Sasso e Via Bertolotti, la carreggiata è a doppio senso di circolazione con la presenza sulla sede stradale di parcheggi;
- ❖ Considerato che la circolazione dei veicoli di mcpc sup a 3,5 ton in Via Roma, caratterizzati da un notevole ingombro nella sagoma, rappresenta un serio problema alla viabilità della via stessa;
- ❖ Considerato che i veicoli di mcpc possono usufruire di un percorso alternativo percorrendo la strada provinciale individuata in toponomastica nella Via Pace;
- ❖ Visti il Nuovo Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, ed il relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni;
- ❖ Visti il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni e la Legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni ed integrazioni;

ORDINA

L'istituzione di un divieto transito ai veicoli di mcpc sup a 3,5 ton per le esigenze ed i motivi di cui in premessa della seguente area del territorio comunale:

Località: TRIGOLO – Via Roma, tratto compreso tra Via Canevari e Via Pace

Prescrizioni: transito ammesso ai veicoli adibiti a carico/scarico e ai veicoli dei residenti nella zona soggetta a divieto.

Le disposizioni delle presente ordinanza non si applicano ai veicoli di Pronto Intervento e di soccorso.

A norma dell'articolo 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia (Sez. di Brescia). Responsabile del Procedimento ex art. 8 L. n. 241/90 è Comm. Capo Cattaneo Marco.

Trigolo li 20/01/2022

Il Sindaco
Marcarini Mariella



Atto comunicato a:

- Stazione Carabinieri di Castelleone
- Corpo Intercomunale PL Offanengo
- Provincia di Cremona